

**Famiglia e successioni**  
**Diritto di visita e manca esecuzione di un provvedimento del giudice**

---

**Cassazione penale n. 1748/2018**

In sede di separazione di una coppia, il Presidente del Tribunale – sul diritto di visita del padre non collocatario - provvedeva nel senso che il padre avrebbe potuto vedere la figlia “*quando vuole*”.

Questa previsione, che nelle intenzioni del Tribunale mirava a lasciare che padre e figlia si frequentassero senza limitazione ed in modo libero e pieno, aveva però ingenerato grande confusione nella coppia, ove permaneva alto il tasso di conflittualità.

L'uomo infatti, di lì a breve, aveva convenuto in giudizio la moglie, contestandole di non avergli permesso di frequentare la bambina, come da previsione del provvedimento del Tribunale, in alcune occasioni, e ne aveva chiesto la condanna ed il risarcimento del danno ex art 388 co 2 c.p.

La donna – seppur condannata nei primi due gradi di giudizio per il reato di violazione dolosa di provvedimento del giudice - riusciva a dimostrare di non aver mai volontariamente impedito la frequentazione fra padre e figlia, ma che il provvedimento del Presidente la costringeva ad una condotta realisticamente impossibile da mantenere.

Di fatto, detto provvedimento aveva portato l'ex marito alla controversa conclusione che la figlia poteva essere a sua disposizione per ventiquattro ore al giorno.

La vaghezza e la genericità del provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma, avevano, in realtà, inasprito i rapporti fra i due genitori.

La Cassazione, accogliendo le difese della donna, ha ritenuto non sussistente il reato in questione, ritenendo che lo stesso si configuri "solo quando da parte del coniuge affidatario ci sia una precisa volontà di non far vedere il figlio all'altra parte".

La Corte ha evidenziato come, invece, fosse da censurare il provvedimento del tribunale, e non la condotta della donna, indicando